

Roma, 23 aprile 2021
Prot. n. 1054/2021/DG - MS/gn

**10^a Commissione (Industria, Commercio, Turismo)
Senato della Repubblica**

Affare assegnato sui certificati bianchi (atto n. 784)

- Proposte Utilitalia -



Illustre Presidente,
Egregi Senatori,

Utilitalia è l'Associazione che riunisce le principali Imprese italiane di servizi pubblici locali attive nei settori dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente. In particolare, nel settore dell'energia, Utilitalia rappresenta le Imprese energetiche dell'elettricità e del gas, operanti in tutta la filiera, dalla produzione/approvvisionamento, alla distribuzione e vendita, con particolare attenzione ai settori innovativi (teleriscaldamento, illuminazione pubblica, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, fibre ottiche, per citarne alcuni).

In merito allo specifico tema della Efficienza Energetica da conseguire a mezzo dei Certificati Bianchi CB, vogliamo significare come Utilitalia associ Imprese tenute a conseguire circa il 30% del totale complessivo dell'obbligo posto in capo ai Gestori di energia elettrica e gas.

Premessa

L'efficienza energetica EE rappresenta una delle misure centrali della politica energetica nazionale e comunitaria dei prossimi anni. In particolare, l'Italia presenta già meccanismi incentivanti ad elevata efficacia, che devono tuttavia essere adeguatamente valorizzati e tutelati se si vogliono tragguardare fattivamente gli attuali e sfidanti obiettivi al 2030 ed al 2050.




Figura 1. Quadro di sintesi del conseguimento dei risparmi di energia finale - PNIEC



In tale contesto, Utilitalia ritiene che le Utilities possano offrire un reale contributo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica che vede il ruolo centrale riservato ai Distributori di energia elettrica e gas naturale attraverso il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica: **appare, tuttavia, necessario adottare interventi per rilanciare opportunamente il sistema dei Certificati Bianchi.**

Utilitalia ha sostenuto, sostiene e sosterrà il meccanismo dei CB solo se in futuro saranno rimosse, in maniera certa, le inefficienze che hanno generato aggravii economici ingiustificabili ai Gestori obbligati.

La bozza di DM correttivo predisposto dal Ministero della Transizione Ecologica, il cui contenuto è noto solo da pochi giorni agli Operatori e non a seguito di una trasparente e collaborativa consultazione pubblica ma, in maniera del tutto anomala, perché appreso da uno specifico Organo di stampa specializzata, rappresenta un nuovo tentativo di porre rimedio ad uno stato di crisi che vede differenti cause.

Il meccanismo dei CB, infatti, ha visto negli ultimi anni un significativo disallineamento tra domanda e offerta di Titoli di Efficienza Energetica (TEE), e il divario si è progressivamente fatto più sensibile non tanto per il continuo incremento degli obiettivi di EE in capo ai Gestori ma soprattutto a causa di difficoltà di approvazione di progetti in grado di generare Certificati Bianchi.

Tale evidenza ha comportato già nel 2018 l'esigenza per il Legislatore di introdurre i c.d. TEE "virtuali", ovvero titoli ai quali non corrispondono interventi di efficienza energetica, ma che sono stati un *escamotage* per consentire ai Soggetti obbligati di conseguire "fittiziamente" gli obblighi imposti dalla normativa – sottoscrivendo un impegno a termine di restituzione di pari numero di CB al GSE ovvero, in caso contrario, sopportandone un extracosto definito per Decreto.

L'introduzione dei TEE "virtuali" con ulteriori misure di urgenza contenute nel DM 2018 conclama lo squilibrio tra domanda e offerta dei Titoli che tutt'ora caratterizza il meccanismo, siglando l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi con soli risparmi energetici reali.

La Bozza del nuovo DM Certificati Bianchi

La bozza di DM prevede alcune misure sicuramente positive per contenere gli effetti negativi derivanti:

- dalla forzosa contrazione dell'anno d'obbligo 2020; a seguito dei provvedimenti di urgenza collegati alla emergenza sanitaria COVID-19, l'anno d'obbligo 2020 si è contratto a soli 6 mesi e cioè da novembre 2020 a maggio 2021;
- dalla conclamata e riconosciuta indisponibilità di CB (vedi Rapporto annuale Certificati Bianchi 2020 del GSE) sul Mercato organizzato gestito dal GME e per le contrattazioni bilaterali.



Domanda, offerta e prezzo dei TEE

Fonte: GSE




Figura 2. Osservatorio TEE 2021 – CESEF (Agici)




Figura 3. Rapporto annuale TEE 2020 - GSE

Se, quindi, il DM interviene a sanare delle anomalie che avrebbero potuto determinare oneri ancora maggiori per i Gestori obbligati, la sua divulgazione è avvenuta con straordinario ritardo.

Gli Operatori si aspettavano di conoscere le nuove regole di funzionamento del meccanismo dei CB per l'anno 2020 al più tardi nel mese di ottobre, posto che dal 1° novembre avrebbe avuto avvio il nuovo anno d'obbligo, posto che la programmazione degli acquisti dei CB deve avvenire con congruo anticipo.

La conseguenza di tale ritardo e della indeterminatezza che ha generato è evidente nella Tabella che segue: i prezzi dei CB nelle varie sessioni di Mercato hanno subito un progressivo



umento man mano che i mesi decorrevano, che la scadenza dell'anno d'obbligo si avvicinava e ai Gestori obbligati non era evidente un nuovo scenario differente da quello delineato dal DM 10 maggio 2018.

Il recente "crollo" della quotazione dei TEE sul mercato organizzato, in corrispondenza della circolazione informale della bozza di DM sui quotidiani di settore, avalla la nostra tesi, anche rappresentata alle Istituzioni, che il trend rialzista è da attribuire proprio ai ritardi di pubblicazione del nuovo Decreto sui TEE ed alla indeterminatezza dei contenuti.




Figura 4. Prezzi e volumi TEE 2020

È da aggiungere che l'attuale meccanismo di determinazione del Corrispettivo Tariffario CT riconosciuto ai Gestori obbligati è ancora definito dal DM del 2018 che ha stabilito uno specifico sistema di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori obbligati volto a stimolare "l'efficienza" negli acquisti di CB sul Mercato.

Tale meccanismo appare un utile strumento regolatorio in presenza di una sufficiente liquidità dell'offerta. **Le evidenze dimostrano che tale liquidità non esiste oggi né esisteva negli anni passati e l'intervento "di stimolo" si è dimostrato incongruo ed ingiustificatamente dannoso per i Soggetti obbligati.**

Le conseguenze di ciò hanno fatto sì che, con riferimento all'anno d'obbligo 2018 e 2019, gli Operatori hanno registrato perdite economiche complessivamente valutabili, mediamente, in circa 50 milioni di euro per anno.

Il nuovo DM prevede un differente sistema di calcolo del contributo tariffario da definirsi a cura di ARERA correlato all'andamento dei prezzi registrati sul Mercato dei TEE con la fissazione di un valore minimo ed un valore massimo.

Tuttavia, **il nuovo DM non rimuove il vincolo che ha fortemente condizionato il mercato e la regolazione ARERA è cioè il valore dei TEE virtuali di 260,00 €/TEE** di cui all'art. 14 bis comma



1 del DM 2017 come modificato e integrato dal DM 2018 e potrebbe comportare un onere aggiuntivo in capo ai Distributori.

Sebbene, quindi, la modifica del corrispettivo tariffario introdotta nella bozza di DM sia da considerarsi positiva superando una determinazione “ex lege”, censurata anche dal Consiglio di Stato, i riferimenti piuttosto aleatori cui tale determinazione è subordinata non consentono di esprimere un giudizio univoco.

Il meccanismo delle aste

Una significativa novità introdotta dal DM è la previsione di un meccanismo ad Asta per selezionare particolari progetti di efficientamento energetico i cui costi di realizzazione risulterebbero superiori al valore marginale dei CB ceduti sul Mercato. Si tratterebbe di andare a recuperare e stimolare efficienza in settori industriali in sviluppo o che impiegano tecnologie innovative, che non possono trovare spazi nel vigente regime del meccanismo dei CB.

Sebbene le Aste appaiono strumenti poco adatti ad una massiva applicazione nel comparto della EE, dove i molteplici progetti realizzati si differenziano per dimensione, peculiarità della applicazione presso l'utilizzatore finale nonché per tecnologia, riteniamo che la sperimentazione nei prossimi anni d'obbligo di un tale sistema possa dare utili indicazioni sulla sua effettiva adattabilità al comparto della efficienza energetica (il regolamento si prevede venga definito entro il 31/12/2021 e successivamente dovranno essere svolte le Aste per cui è prevedibile che i primi progetti ammessi alle Aste possano essere approvati e produrre CB non prima dell'anno d'obbligo 2023).

Settori quali, l'economia circolare, il ciclo idrico, l'impiego dell'idrogeno o i trasporti possono contribuire decisamente all'efficienza del Sistema energetico nazionale ed il sistema ad Aste ne potrebbe assicurare l'accesso a meccanismi di sostegno degli investimenti.

In questo senso, Utilitalia, ritenendo positiva la previsione delle Aste, si impegnerà nella elaborazione di uno specifico Studio di proposte di funzionamento delle Aste nell'economia del meccanismo dei CB e di definizione delle tecnologie ammissibili, che sarà trasmesso alle Istituzioni competenti.

E' opportuno, per quanto più sopra largamente esposto in merito ai problemi di liquidità dell'attuale sistema dei TEE, che le Aste non si pongano come meccanismo concorrente/antagonista nei confronti del Mercato.

Tale condizione è facilmente realizzabile prevedendo che l'efficienza sottesa ai progetti assegnatari in asta sia tradotta in Certificati Bianchi da immettere nel Mercato, ad esempio a cura del Gestore delle aste oppure da parte degli stessi Soggetti assegnatari.

Se viceversa le Aste venissero introdotte come un sistema separato e alternativo dal Mercato dei CB e la efficienza energetica aggiuntiva “estratta” non contribuisse ad incrementare i volumi di scambio in Borsa, ma addirittura concorresse alla sua contrazione, si correrebbe il serio rischio di inficiare gravemente il funzionamento del meccanismo dei TEE, ottenendo nel migliore dei casi, due sistemi con volumi generati di EE bassi, e nel peggiore al fallimento di entrambi.



In definitiva, si ritiene che questo aspetto debba essere sin d'ora chiaramente specificato nel DM in corso di emanazione.

Si segnala, infine, che con la determinazione di un meccanismo d'asta che potrà portare al finanziamento di progetti di efficienza con un costo di realizzazione superiore a quello attualmente finanziabile col meccanismo attuale (ie. con contributo tariffario superiore a 250 €/TEE), il meccanismo dei CB potrà coprire tutta la gamma di progetti di efficienza energetica realizzabili.

In tale circostanza, il complesso dell'offerta cumulata di Certificati Bianchi che si determinerà con progetti fuori dal sistema delle aste e progetti all'interno delle aste, qualora si dovesse dimostrare insufficiente per il soddisfacimento degli obblighi previsti dal DM non potrà determinare aggravii di costi e penali per i Soggetti obbligati, in quanto si sarà realizzata una circostanza indipendente dalla sfera di attività e responsabilità dei Gestori di rete obbligati.

Obiettivi quantitativi di risparmio energetico

Gli obblighi proposti dal DM nel periodo 2021-2024, risultano coerenti con gli obiettivi individuati dal PNIEC da ultimo condiviso dalla UE.

A tal riguardo Utilitalia accoglie con favore tale determinazione ma sottolinea alcuni aspetti.

Gli obiettivi quantitativi determinati dal DM per gli anni 2021-2024, in base alle stime ad oggi disponibili, evidenziano già un disequilibrio tra offerta di CB e la domanda obbligata; in media nei prossimi anni l'offerta di CB potrà assicurare la copertura di non oltre il 70% della domanda.

Alla domanda di CB del 2021-2024 andrà sommato il recupero e l'eventuale riscatto dei CB virtuali degli anni precedenti.

Di fatto questa situazione renderà poco probabile il soddisfacimento del totale della domanda tramite CB collegati a progetti di risparmio energetico e continuerà quindi a rendersi necessario il ricorso ai Titoli "virtuali".

In ogni caso, pur considerando gli obblighi prospettati dal nuovo DM, una analisi complessiva porta a concludere che i Distributori obbligati saranno sempre indotti ad acquistare prioritariamente Certificati fisici sul Mercato, purché i prezzi che si formeranno sul Mercato siano coerenti con il CT.

E' da considerare che i nuovi impegni di decarbonizzazione previsti dalla UE per il 2030 (con obiettivi di contrazione delle emissioni del 55% rispetto ai livelli del 1990) imporranno, con molta probabilità, una revisione anche degli obiettivi del comparto della efficienza energetica con una riattribuzione per ciascuno dei filoni già attivati (detrazioni fiscali, CB, Conto termico, ecc).

Una eventuale riassegnazione al meccanismo dei CB di ulteriori obiettivi di EE – con il conseguente incremento dell'obbligo in capo ai Gestori obbligati – potrà essere adottato solo se gli strumenti di funzionamento e governo del meccanismo dei CB vengano rapidamente rivisti per assicurarne l'efficienza; viceversa, sarà certa la prosecuzione dello stato di crisi del settore.



Un eventuale incremento degli obiettivi di EE attribuiti al meccanismo dei CB potrà essere valutato solo se si potrà garantire anche un contemporaneo incremento della liquidità sul Mercato.

In tal senso riportiamo di seguito in questa Memoria le proposte che Utilitalia ha avanzato più volte in più sedi nei mesi passati.

I Titoli di EE virtuali

Come detto, lo stato di fatto sopra delineato determina che, anche per gli anni futuri, si prefigura la necessità per gli Operatori obbligati al ricorso del meccanismo dei CB “virtuali”.

Posto che i Soggetti obbligati ritengono che il meccanismo debba finanziare progetti effettivi ed appare evidente come i Titoli fittizi, a regime, debbano essere superati con un idoneo intervento normativo, al momento non se ne ritiene comunque possibile la loro eliminazione.

Si ritiene necessario, invece, rivedere il meccanismo di definizione del prezzo dei Titoli virtuali, che rappresenta per il Distributore obbligato una perdita difficilmente recuperabile tramite il ricorso al successivo acquisto di CB reali e corrispondente riscatto di tali Titoli.

Appare coerentemente con la nuova formulazione delle modalità di calcolo del contributo tariffario proposto dalla bozza di Decreto, anche la determinazione del prezzo dei TEE “virtuali”, al fine di contenere l’insorgere di costi in capo ai Soggetti obbligati, non dovrebbe eccedere i 5€/TEE.

Il DM del 2018 aveva introdotto uno *spread* tra il corrispettivo tariffario riconosciuto da ARERA ai Gestori e il valore di cessione dei CB virtuali da parte del GSE, quale ipotetico stimolo per i Gestori alla efficienza nell’approvvigionamento dei Titoli sul Mercato o a seguito di contrattazioni bilaterali. Si intendeva evitare che il Soggetto obbligato privilegiasse l’acquisto di Titoli virtuali piuttosto che CB sul Mercato con un sottostante di efficienza energetica reale.

La evidente e conclamata scarsa disponibilità di TEE generati da interventi di efficienza energetica, non ha però consentito ai Distributori, finora, di riscattare i TEE “virtuali”.

La possibilità di riscatto, secondo la bozza di Decreto e in base alla nostra lettura, è ora estesa all’ultimo anno d’obbligo, ovvero al 2024. Di fatto i Soggetti obbligati potrebbero riscattarli entro il 31 maggio 2027, cumulando una domanda di CB riscattabili notevole e potenzialmente distorsiva.

Qualora la scarsità di CB reali dovesse effettivamente e realisticamente persistere, ritardare ulteriormente il riconoscimento economico ai Gestori obbligati dello *spread* anticipato (ad oggi in media 10€/CB) per la copertura figurativa dell’obbligo rappresenta una penalizzazione economica che si aggiunge ad un quadro finanziario ingiustificatamente grave e rilevante per i Distributori.



A tal riguardo, riteniamo necessario che il DM preveda un intervento dell’Autorità volto a ristorare gli Operatori obbligati in anticipo rispetto all’ultimo anno d’obbligo.

ARERA aveva già ritenuto opportuno valutare l’adozione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti dai Distributori per i TEE “virtuali”, quando tali costi non possono più essere oggetto di concreto riscatto, rimandando però tale approfondimento in considerazione del fatto che il riscatto può avvenire entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo (Del. 270/2020/R/EFR). L’estensione della possibilità di tale riscatto al 2027 si ripercuote, quindi, negativamente sui Distributori obbligati anche per i Titoli virtuali già acquistati nel periodo 2017-2020, con difficoltà anche di rendicontazione di tali costi nei bilanci societari.

Proposte per l’incremento dell’offerta di TEE

Un elemento che ha frenato il corretto funzionamento del meccanismo dei CB è stata indubbiamente la scarsa liquidità di Titoli prodotti e ceduti sul Mercato.

La bozza di DM recepisce molte delle misure proposte dagli operatori, principalmente quelle finalizzate ad incrementare la resilienza del sistema rispetto a fattori di destabilizzazione dei prezzi di mercato.

Nel complesso, tuttavia, risultano ancora troppo deboli le misure introdotte per la ripartenza di nuovi progetti, nonostante l’introduzione di nuove voci di intervento, e la riammissione di tipologie impiantistiche che in passato erano state in grado di generare importanti quantitativi di titoli, come ad esempio le modifiche di layout impiantistico e l’allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento.

Molte delle rigidità introdotte con il decreto del 2017, che sono alla base della notevole riduzione dei progetti presentati e dei TEE attesi per i prossimi anni, sono ancora presenti nella nuova bozza (o solo minimamente mitigate), prima tra tutte l’obbligo di ricostruire i consumi ante-intervento sulla base di misure almeno giornaliere per un periodo di almeno 12 mesi, derogabile solo in casi particolari.

Sarebbe dunque utile, per rilanciare il sistema e rendere realmente possibile la nascita di nuovi progetti, **ripristinare il concetto che ha caratterizzato il meccanismo per tutto il periodo dal 2004 al 2017, e cioè quello di presentare, a cura del Proponente, una proposta di programma di misura completa degli algoritmi utilizzati, dei periodi di misura e del dettaglio delle misure strumentali**; tale programma deve essere analizzato dall’Ente valutatore in funzione di parametri specifici del progetto quali, in primo luogo, la stima dei risparmi attesi. Tutto questo in coerenza tra l’altro con le indicazioni previste dalle prescrizioni normative relative alle diagnosi energetiche presenti nella normativa tecnica e nei protocolli internazionali di riferimento, nei quali viene lasciato sempre all’EGE o all’Auditor energetico il compito di proporre programmi di misura specifici per ogni contesto applicativo.

Per quanto riguarda la possibilità di contributo di specifici Settori industriali agli obiettivi di efficienza energetica si segnala l’opportunità di:



- 1) **Estendere ulteriormente il sistema dei TEE al settore idrico**, settore che, sebbene già interessato dal meccanismo, sconta barriere all'ingresso dovute a difficoltà nella raccolta dati per la rendicontazione a consuntivo dei risparmi e requisiti minimi di ammissibilità eccessivamente stringenti. Analizzando gli interventi per la riduzione delle perdite idriche, ad esempio, a fronte di una definizione chiara della baseline e di una semplificazione della raccolta dati, si stima un potenziale di 35.757 TEE/anno al 2023¹.
- 2) **Estendere in modo più esplicito il sistema dei TEE al settore dell'idrogeno verde**, in quanto vettore energetico in grado di trasferire l'energia elettrica prodotta da FER alle attività termiche industriali c.d. "hard to abate". Nella pratica, i TEE potrebbero incentivare l'installazione di nuovi elettrolizzatori prevedendone una generazione che sia proporzionale alla quantità di energia termica sostituita negli impianti industriali. I Certificati Bianchi fungerebbero, quindi, da abilitatori di questa nuova filiera, che secondo stime CESEF potrebbe permettere la sostituzione di 344.000 tep/anno di energia termica fossile.
- 3) **Estendere il meccanismo dei TEE al comparto dell'economia circolare**, in virtù del potenziale di riduzione dell'intensità energetica dei processi industriali grazie, per esempio, all'utilizzo di materie prime seconde (MPS) in luogo delle materie prime vergini. I progetti ammissibili dovrebbero: riguardare la sostituzione di materie prime vergini con MPS; garantire la circolarità delle MPS usate; essere effettuati su impianti presenti in Italia.
- 4) Sebbene **alcuni interventi sulle reti di teleriscaldamento**, come la realizzazione di nuovi allacci alle utenze, **siano stati reinseriti nella bozza di DM**, questo settore rientra nel meccanismo limitatamente alla costruzione di unità di cogenerazione asservite a reti di teleriscaldamento; sarebbe dunque necessario aggiornare la normativa per includere tra le tipologie di interventi ammissibili anche l'ottimizzazione delle reti di trasporto del calore a carico di impianti di generazione non incentivati, garantendo al contempo di non incorrere in *double counting* dei risparmi energetici o in doppia incentivazione dell'energia termica generata e distribuita.
La definizione di Schede Standardizzate relative a tali tipologie di intervento dovrebbe essere effettuata in tempi rapidi, così da fornire certezza agli operatori già in vista della prossima stagione termica.

Le proposte per la nuova bozza di DM

In qualità di Federazione che rappresenta un'ampia platea di soggetti obbligati a concorrere agli obiettivi nazionali di risparmio energetico, illustriamo, infine, di seguito alcune considerazioni relativamente alla situazione contingente per l'anno d'obbligo 2020.

- **Copertura oneri a carico dei Soggetti obbligati**

Come noto, il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha fissato una proroga del termine dell'anno d'obbligo 2019 al 30 novembre 2020 senza tuttavia contestualmente modificare l'ammontare dell'obbligo in capo ai soggetti obbligati. Tale misura, resa necessaria dal protrarsi

¹ Report Agici "Osservatorio sul mercato dei TEE – Proposta per la sostenibilità del meccanismo: allargare i Tee a nuovi settori" (Dicembre 2020)



Allegato 1

**Bozza di Decreto Certificati Bianchi
del Ministero della Transizione Ecologica 2021
EMENDAMENTI UTILITALIA**

Al comma 1 dell'art.7 le parole: *"I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto"*, sono sostituite con: *"I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto attraverso la loro traduzione in Certificati Bianchi da immettere nel mercato."*

Al comma 1 dell'art. 12 aggiungere le seguenti lettere:

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"alla lettera a), comma 1 dell'art. 12 dopo le parole "costi del sistema" aggiungere: ", ed in misura tale da non determinare uno scostamento superiore al 2% in valore assoluto tra il contributo tariffario definitivo relativo ad un anno d'obbligo e il prezzo medio ponderato registrato sul mercato organizzato nel medesimo anno d'obbligo"*.

Dopo il comma 1 dell'art. 17 aggiungere i seguenti:

2. al comma 1 dell'articolo 14-bis le parole *"pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro"* sono sostituite con *"pari alla differenza, se positiva, tra la media dei prezzi registrati sul mercato organizzato e il corrispondente contributo tariffario definitivo per anno d'obbligo, con un massimo di 5 euro"*.

3. All'articolo 14-bis, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. A partire dall'anno d'obbligo 2021 e con cadenza biennale, qualora l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base delle evidenze della disponibilità dei Certificati Bianchi del biennio precedente e dei relativi prezzi medi registrati sul mercato organizzato, rilevasse un deficit di offerta complessiva di Certificati Bianchi che rende impossibile per i Soggetti obbligati ricorrere al meccanismo del riscatto dei Certificati acquistati ai sensi del presente articolo, provvederà ad individuare opportuni meccanismi di ristoro dei costi sostenuti dai Soggetti obbligati per il loro l'acquisto sino a quel momento".

§§§§§§§§§§§§§§§§

RELAZIONE TECNICA

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha fissato una proroga del termine dell'anno d'obbligo 2019 al 30 novembre 2020 senza modificare l'ammontare dell'obbligo in capo ai soggetti obbligati. Tale misura, resa necessaria dal protrarsi dell'emergenza pandemica, ha tuttavia determinato una significativa contrazione della durata dell'anno d'obbligo 2020 a soli 6 mesi (da dicembre 2020 a maggio 2021), con ciò rendendo incoerenti le finestre temporali di riferimento per domanda e offerta: difatti, i volumi di riferimento della prima sono tarati sull'annualità, mentre la disponibilità di Titoli sul mercato è relativa a 6 mesi.



Tale disallineamento tra domanda e offerta si è inserito peraltro in una situazione di ben nota insufficienza di Titoli rispetto agli obblighi fissati dal DM 11 gennaio 2017, che ha portato il MiSE ad adottare già nel 2018 un DM (10 maggio 2018) recante la previsione di un ricorso straordinario a Titoli emessi dal GSE (art. 14-bis) con la finalità esplicita di permettere al sistema di raggiungere i target assegnati e da ultimo a rivedere gli obblighi 2020 con la disposizione in oggetto.

Tuttavia, anche in conseguenza del deficit di disponibilità di Titoli evidenziato nel report periodico del GSE di gennaio 2021, amplificato dall'incoerenza tra gli obblighi in capo ai soggetti obbligati e la possibilità temporale di adempiervi, il prezzo dei suddetti Titoli sul mercato è cresciuto di oltre il 15% dall'inizio dell'anno d'obbligo (dicembre 2020), che con le regole attuali comporterebbero elevate perdite per i distributori di energia elettrica e gas, senza peraltro un effetto di stimolo diretto per gli investimenti. Tali perdite, con la revisione degli obblighi prevista dalla bozza di Decreto per l'anno 2020, risultano ancora più ingenti considerato che, con l'approssimarsi della chiusura dell'anno d'obbligo, i soggetti obbligati hanno effettuato acquisti considerando l'intero obbligo 2020 come ad oggi vigente, al fine di evitare di incorrere in provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità.

La prima modifica proposta alla bozza di Decreto è volta a chiarire già con questo DM che il **sistema delle Aste** è da considerarsi **complementare all'attuale sistema dei TEE**, in quanto garantirà che i risparmi di efficienza conseguiti andranno a generare Titoli che potranno alimentare il mercato e quindi essere utilizzati per la copertura degli obblighi dai distributori.

La seconda modifica proposta alla bozza di Decreto propone di **prevedere** che per quanto riguarda la copertura degli oneri per l'adempimento degli obblighi, i **valori massimi e minimi** che ARERA è tenuta a determinare siano definiti in misura **tale da non determinare uno scostamento superiore al 2% in valore assoluto tra il contributo tariffario definitivo relativo ad un anno d'obbligo e il prezzo medio ponderato registrato sul mercato organizzato** nel medesimo anno d'obbligo.

Si propone di rendere coerente quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14-bis del DM 11 gennaio 2017 e ss.mm.ii. con la nuova formulazione di cui all'art. 12 della bozza di Decreto che definisce il contributo tariffario. Infatti, la mancata abrogazione di tale comma, o quantomeno la non integrazione con la proposta avanzata, potrebbe portare l'Autorità, come già successo per l'attuale modalità di calcolo del Contributo Tariffario, ad applicare un valore massimo che non prescindere dal valore lì contenuto. Si evidenzia, inoltre, che potrebbe essere opportuna anche una rideterminazione al ribasso del valore massimo di 15€/TEE di cui al medesimo comma, prevedendo un tetto massimo di 5€/TEE.

Infine, si propone un meccanismo equo e trasparente per consentire ai soggetti obbligati di recuperare in tempi congrui gli extracosti sostenuti per l'acquisto dei Certificati virtuali dal GSE al fine di coprire, in ogni caso, la quota minima di obbligo. Il combinato disposto della bozza di DM e della relativa attuale regolazione di ARERA porterebbe a rinviare alla fine dell'anno d'obbligo 2024 la possibilità di recupero dei costi sostenuti dai Gestori obbligati. La proposta presentata affida ad ARERA il compito di verificare la materiale sussistenza di un numero sufficiente di CB sul Mercato – anche sul Mercato dei bilaterali – nonché i relativi prezzi e solo in caso di accertata scarsità di CB provvederà a riconoscere gli extracosti citati sopra.

La presente disposizione non ha impatto sul bilancio dello Stato.
